

TI_GERICHTE 52.2001.12 vom 9. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.12

FR: TI_GERICHTE 52.2001.12 du 9 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.12 del 9 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

cpv. 1 lett. a cifra 3 RLE), quali sono il deposito sotterraneo per attrezzi e la serra. A torto reputa il ricorrente che questi manufatti non possano essere configurati come costruzioni accessorie. Tanto il deposito, quanto la serra non si prestano ad essere utilizzati per l'abitazione o per il lavoro. Sia l'uno, sia l'altro manufatto rientrano inoltre nelle dimensioni massime fissate dall'art. 26 NAPR. L'altezza non supera i 3 m e la lunghezza, contrariamente a quanto assume l'insorgente, non supera il 40% del lato del fondo su cui sorgono. 3.3. Parimenti secondo la procedura di notifica vanno infine autorizzati i posteggi scoperti previsti in prossimità del confine fra i fondi (art. cpv. 1 lett. a cifra 6 RLE). 4. Le opere in contestazione, così come sono raffigurate dai piani prodotti con la notifica, sono d'altro canto conformi al diritto materialmente applicabile. 4.1. Il muro di sostegno ed il retrostante terrapieno, alti - stando ai piani presentati - m 1.50, rientrano nei limiti fissati dall'art. 10 cpv. 2 NAPR, che ammette sistemazioni del terreno e muri di sostegno sino ad un'altezza di m 1.50. 4.2. Della natura accessoria del deposito per attrezzi e della serra già si è detto sopra. Il computo della loro superficie nella superficie edificata del fondo, non determina alcun sorpasso dell'indice di occupazione (30%). 4.3. I tre posteggi autorizzati non violano d'altro canto alcuna normativa edilizia materialmente applicabile. Nemmeno l'insorgente giunge a diversa conclusione. Ne discende che dal profilo del diritto sostanziale la licenza censurata, in quanto rilasciata sulla base dei piani annessi alla domanda di costruzione, deve essere confermata. 5. Dal sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato emerge comunque chiaramente che le opere realizzate dal resistente sul suo fondo non corrispondono a quelle raffigurate dai piani prodotti con la notifica. L'altezza del muro di sostegno e del deposito interrato supera infatti la misura di m 1.50 indicata dai piani. È quindi evidente che la licenza accordata dal municipio si riferisce ad opere che non trovano riscontro sul terreno e non è pertanto atta a legittimare gli interventi edilizi realmente eseguiti. Questa discrepanza non permette tuttavia di giungere a diversa conclusione circa la conformità della licenza impugnata per rapporto al diritto applicabile. Essa permette soltanto al ricorrente di esigere che il municipio non consideri chiuso il caso e sanato il difetto, ma insista nei confronti del resistente affinché inoltri una nuova domanda di costruzione corredata da piani che corrispondano alle opere effettivamente realizzate e si pronunci poi formalmente sulla loro legittimità sostanziale. Chi, essendone legittimato, si oppone ad opere realizzate senza permesso o in contrasto con il permesso rilasciato ha comunque diritto ad ottenere una decisione dell'autorità che statuisca sulla conformità dell'intervento effettivamente realizzato con il diritto materialmente applicabile ed adotti, se

del caso, i provvedimenti necessari per ristabilire una situazione conforme al diritto. In nessun caso può essere costretto ad accontentarsi di una decisione che si limita a statuire sulla legittimità di un'opera che non trova effettivo riscontro sul terreno. A scanso di future contestazioni, va rilevato già sin d'ora che la nuova domanda di costruzione, in quanto riferita al muro di sostegno ed al terrapieno, dovrà essere trattata secondo la procedura ordinaria, poiché queste opere superano l'altezza massima (m 1.50) fissata dall'art. 6 cpv. 1 lett. a cifra 4 RLE quale limite per l'assoggettamento alla procedura di notifica. Va inoltre ricordato, che qualora il resistente non dovesse ottemperare all'invito, incoercibile, di presentare una nuova domanda di costruzione in sanatoria, corredata da piani che riflettano la situazione effettiva delle opere realizzate, il municipio dovrà comunque pronunciarsi con decisione impugnabile, da notificare alle parti, sulla conformità degli interventi eseguiti per rapporto al diritto edilizio materialmente applicabile. 6. Sulla scorta di quanto esposto il ricorso va respinto, ma gli atti vanno rimessi al municipio affinché proceda conformemente a quanto indicato al precedente considerando. La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate tenendo conto della particolarità del caso, sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 1, 11,16, 21, 38, 42, LE; 5, 6 RLE; 10 cpv. 2, 18, 26, 43 NAPR di _____; 3, 18, 28, 31, 60, 61 Pamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. § Gli atti sono rimessi al municipio affinché proceda come indicato al considerando n. 5. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.- sono a carico del ricorrente, il quale rifonderà al resistente fr. 800.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.